

LINEE GUIDA SULLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE PER LE APPROVAZIONI DEI PROGRAMMI OPERATIVI

(I.S. Ortofrutta e I.S. Patate)

INDICE GENERALE

PREMESSA	1
1- APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI, DELLE ANNUALITÀ E DELLE MODIFICHE IN CORSO D'ANNO	4
1.1 - Presentazione dell'Organizzazione di produttori	4
1.2 - Documentazione da allegare alla domanda	6
1.3 - Modifiche dei programmi operativi (annuali e in corso d'anno)	8
2- VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO	8
2.1 - Obiettivi del programma operativo	8
2.2 - Contenuti del programma operativo	10
3 - DETERMINAZIONE DEL FONDO DI ESERCIZIO RICHIESTO	11
3.1 – Costituzione del fondo di esercizio.....	11
3.2 - Aiuto Finanziario.....	11
3.3 – Rispetto delle condizioni tra le Misure, gli Obiettivi, i tipi di intervento.....	17
3.4 - VPC dichiarato e/o accertato	18
4 - SPESE AMMISSIBILI	19
4.1 - Controllo sugli investimenti – linee generali sulla qualità e la coerenza	19
4.2 - Controllo sugli investimenti – linee generali sull'affidabilità delle stime	21
4.3 - Controllo sui leasing e noleggi	23
4.4 – Ammissibilità delle spese per interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali ...	23

PREMESSA

Il presente documento costituisce un quadro generale di riferimento in materia di verifiche e controlli da eseguire al fine di uniformare le attività istruttorie riguardo alle approvazioni delle singole annualità, dei Programmi Operativi, delle loro modifiche in corso d'anno e dei nuovi riconoscimenti delle Organizzazioni di Produttori di settore ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892, Reg. (UE) 2021/2115, Reg. (UE) 2022/126.

Si precisa che ove si legge “Regione” è da intendersi come Regione o Provincia autonoma.

Si precisa inoltre che taluni articoli e allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stati soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116, essi continueranno ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli e per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza, compresi i programmi operativi che gli Stati membri hanno approvato nel 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione anteriormente al 1° gennaio 2023. Pertanto, nel testo che segue potranno essere richiamati degli articoli che nonostante siano stati soppressi continuano ad applicarsi in forza del Reg. (UE) n. 2022/2532.

Con detta premessa è opportuno evidenziare che la regolamentazione collegata alla vecchia programmazione detta alcuni principi ed alcune regole fondamentali circa la coerenza e la qualità del programma operativo e la fondatezza delle stime. Detti principi e dette regole devono intendersi applicabili anche ai programmi operativi approvati ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115.

Da tali istanze ne deriva che una prassi corretta sarebbe quella di evidenziare le operazioni di verifica al fine di fornire una tracciabilità coerente ed esaustiva dei controlli svolti.

Un elemento importante che si ritiene debba aggiungersi alla prassi corretta consiste nell'attribuire a ciascun verbale redatto un codice identificativo (un numero, una sigla, un protocollo, un codice alfanumerico, ecc.) che ne consenta il riconoscimento univoco. Alla luce di tali considerazioni è stato redatto un modello di verbale (recante la sigla “APR”) che può essere utilizzato al fine di tracciare i controlli sulle approvazioni della singola annualità e/o del programma operativo pluriennale.

Da un punto di vista invece più strettamente legato alla corretta valutazione di un programma operativo, i Servizi della Commissione hanno sottolineato da tempo in un report l'importanza della coerenza e della qualità tecnica dei programmi operativi, ovvero la necessità di ricercare una o più corrispondenze tra l'investimento realizzato e i reali bisogni dell'organizzazione di produttori, coerentemente agli obiettivi del programma operativo.

Tale coerenza è insita nel procedimento di approvazione del programma e delle sue modifiche, valutazione che è di esclusiva competenza regionale e/o provinciale. Ciò, tuttavia non elimina la possibilità che si verifichino in fase realizzativa dei disallineamenti rispetto a quanto precedentemente approvato. A tal riguardo il decreto ministeriale prevede e regola anche questa eventualità fermo restando che in generale le variazioni di spesa devono essere supportate dai documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.

La raccomandazione principale rivolta quindi ai fruitori del presente manuale consiste nel tracciare, documentare, registrare, in altre parole verbalizzare, il processo di valutazione ossia di ciò che si approva, le richieste di approfondimento, le spiegazioni fornite, i documenti visionati, le ricerche effettuate.

Ad ulteriore precisazione ed allo scopo di attuare le migliori prassi per quanto concerne le istruttorie di approvazione, si riportano di seguito alcune raccomandazioni generiche rilasciate dai Servizi della Commissione Europea a conclusione degli audit effettuati:

1. Controlli funzionali all'approvazione dei programmi operativi e delle sue modifiche (annuali) e successive:

In una situazione ideale, per quanto attiene alla fondatezza della stima per gli investimenti e i servizi è obbligatoria la presentazione di almeno tre preventivi. I documenti di lavoro necessari possono consistere in istruzioni, modelli, liste di controllo basate, ad esempio, su tre preventivi indipendenti, ricerche sul web, indagini di mercato e controlli incrociati con prezzi / statistiche reali ecc. che consentono una valutazione oggettiva del progetto presentato. Il principio da salvaguardare è che non si realizzi una sovra-compensazione così da garantire il pagamento di un prezzo equo di mercato.

Si raccomanda di prendere a riferimento fonti di prova oggettive e indipendenti (possibilmente documentali). Un insieme di prove (documentali) è l'ideale (a titolo di esempio, l'uso di banche dati (regionali), la ricerca informatica sul prezzo di mercato, ecc.).

È altresì possibile che la Regione ricorra direttamente all'opinione di un consulente indipendente.

Nei casi in cui esiste un solo fornitore, è importante ottenerne la conferma mediante prove documentate di fonte indipendente, ad esempio: prove del fatto che molti operatori acquistano dallo stesso fornitore, ricerche sul web, attestazione di brevetto e/o deposito di richiesta di brevetto, ecc.

Nei casi in cui l'organizzazione di produttori indica un preventivo diverso da quella più economico, è necessario che fornisca le motivazioni della sua scelta, argomentando adeguatamente e con elementi consistenti l'opportunità dell'acquisto. Spetta alla Regione valutare se gli argomenti forniti dall'organizzazione di produttori siano convincenti, tenuto conto della differenza di prezzo rispetto al preventivo più basso. La valutazione e la decisione deve essere documentata.

Al termine della fase istruttoria, dei tre preventivi la Regione potrà accogliere anche il preventivo il cui prezzo offerto è maggiore, ma l'importo portato in approvazione dovrà obbligatoriamente corrispondere al minor prezzo offerto con i tre preventivi. Al termine della fase istruttoria la mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della spesa presentata.

Ulteriori informazioni devono essere richieste nei casi in cui i preventivi presentati non risultano essere comparabili in termini di qualità, dimensioni, quantità, specifiche tecniche o altri aspetti.

In generale, per quanto attiene alla fondatezza della stima per gli investimenti e i servizi è obbligatoria la presentazione di almeno tre preventivi.

Se non vengono forniti i tre preventivi, è necessario prendere in considerazione l'uso del prezzo di mercato pubblicamente disponibile, le quotazioni Internet, riferibili ad investimenti simili in altre organizzazioni di produttori, ecc.

È possibile fare ricorso ad eventuali banche dati disponibili, come ad es. il listino prezzi di riferimento per lo sviluppo rurale.

È importante, comunque, che tutti i riscontri effettuati vengano adeguatamente documentati e registrati (ad esempio i documenti cartacei possono essere digitalizzati e conservati in un apposito *repository* che ne permetta la consultazione anche a distanza di tempo).

Allo scopo di fornire una più immediata comprensione della complessa articolazione delle attività istruttorie di controllo si propongono, nei capitoli successivi, i punti salienti con la descrizione delle varie attività da eseguire.

1- APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI, DELLE ANNUALITÀ E DELLE MODIFICHE IN CORSO D'ANNO

1.1 - Presentazione dell'Organizzazione di produttori

In questo paragrafo, che è dedicato alla descrizione generale dell'OP, dei suoi organi, della compagine sociale, del personale e delle strutture di lavorazione, è importante che emergano alcuni elementi chiave per dare una completa descrizione del quadro di partenza dell'OP.

Per una lettura più scorrevole e per fare emergere gli elementi più significativi, una volta indicate le informazioni base, si consiglia di far inserire eventuali elenchi delle aziende associate o altri elenchi - tabelle come allegati in fondo al Progetto Esecutivo e non nel testo.

Gli elementi chiave che devono emergere sono i seguenti:

- Produzioni dell'OP: assieme alla descrizione delle principali produzioni, andrebbe sempre allegata una tabella delle superfici coltivate, anche suddivise per regione e provincia, integrando i dati sul valore delle produzioni. Dai dati dovrebbe emergere quali sono i punti di forza e di debolezza del proprio settore produttivo, cosa l'OP vorrebbe fare per migliorarlo, incrementarlo o specializzarlo, specificando perché (in funzione della richiesta del mercato nazionale e internazionale, della propria specificità e peculiarità, di recupero di certe cultivar o varietà, ecc.), eventualmente utilizzando anche indicatori comparativi (ad esempio si potrebbero inserire delle brevi e sintetiche ricerche sull'andamento delle produzioni in altri contesti simili, mettendo a confronto dati e giustificando determinate scelte strategiche).
- Strutture di lavorazione / attrezzature: oltre a descrivere in modo generale quelle che sono le strutture di lavorazione e le loro funzioni, occorre dare anche una descrizione più completa a livello quantitativo, elencando non solo le strutture di lavorazione e di stoccaggio con le loro capacità, ma fornire anche un inventario dei macchinari e delle attrezzature e di tutto ciò che è inserito nel sistema produttivo dell'OP (compresi i bins, particolari attrezzature tecnologiche, attrezzature per la logistica, transpallet, carrelli elevatori, programmi e licenze software, ecc.). Occorre dare un quadro chiaro di quelle che sono le basi iniziali e le capacità dell'OP per poi, in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere e delle carenze riscontrate, giustificare gli investimenti previsti.
- Altri elementi utili a descrivere il quadro iniziale: può essere utile, al fine di dare un quadro più completo che giustifichi le scelte strategiche, indicare brevemente anche con tabelle riassuntive la situazione degli impianti presenti nelle aziende agricole associate (irrigui, antigrandine, serre e altre strutture di protezione), le principali tecniche colturali e di lavorazione migliorative già adottate dalle aziende, l'utilizzo di specifiche azioni ambientali (confusione sessuale, prodotti per la lotta biologica, utilizzo del trasporto combinato, ecc.), specificando i risultati ottenuti.

È altresì necessario che l'organizzazione presenti un'analisi della propria situazione produttiva e commerciale. Ciò che deve emergere non è tanto il quadro nazionale e internazionale (di cui può essere fatto solo un breve riassunto, anche per punti), ma il quadro proprio dell'OP e come questa, in base alle proprie caratteristiche produttive, si inserisce all'interno di quello nazionale ed internazionale. Questo può essere spiegato a partire proprio dagli elementi descritti nel quadro di partenza dell'OP in precedenza illustrati.

Andrebbe evidenziato un elenco preciso degli obiettivi specifici che l'OP vuole raggiungere, in base ai punti elencati precedentemente. Occorre partire da quelli che sono gli obiettivi e le scelte strategiche dell'Organizzazione, il suo progetto, che ovviamente deve essere coerente con il piano

strategico nazionale. Tali obiettivi devono essere coerenti con la situazione iniziale dell'Organizzazione, con i dati presentati e con gli investimenti previsti.

SCHEMA DI RIFERIMENTO NELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO PLURIENNALE E DEL PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE:

1. Quadro di partenza con indicatori iniziali (qual è la situazione di partenza? L'analisi SWOT è lo strumento più adeguato);
2. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI CON INDICATORI INIZIALI E DI RISULTATO: cosa vuole fare la OP e dove vuole arrivare? Perché? Gli obiettivi sono coerenti con gli indicatori iniziali e con quelli di risultato? Correlare gli obiettivi con indicatori iniziali e di risultato, anche con una semplice tabella riassuntiva.
3. ELENCO DEGLI STRUMENTI E DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI A RAGGIUNGERE TALI OBIETTIVI (quali investimenti vuole fare la OP): questi sono coerenti con quello che l'OP ha già a disposizione (strutture di lavorazione e stoccaggio, attrezzature, personale, innovazione tecnologica, ecc..)?

Esempio: se per raggiungere gli obiettivi, l'OP ha necessità di aumentare una determinata superficie produttiva, partendo dalla situazione iniziale si dovrà motivare la scelta in funzione del o degli obiettivi specifici (mercato in crescita per quella particolare cultivar piuttosto che un'altra), puntando su determinati interventi (espunti e reimpianti, acquisto di materiale vegetativo, impianti di irrigazione, reti antigrandine, acquisto di macchinari, tecniche ambientali, ecc.). Tali scelte devono essere motivate anche da una coerenza tecnica ed esecutiva del progetto stesso. Per esempio, se voglio aumentare la capacità produttiva di una certa cultivar perché è promettente sul mercato, è giustificabile in base ai nuovi quantitativi l'acquisto o l'affitto di nuovi macchinari? Il mio sistema di stoccaggio è adatto? Quanta produzione in più prevedo? Mi occorrono altri magazzini o i miei sono già sufficienti?

C'è dunque la necessità di motivare e correlare obiettivi ed interventi con dati quantificabili e coerenti con il progetto, partendo dai punti di forza e debolezza dell'OP:

OBIETTIVO → COSA OCCORRE → INDICATORI INIZIALI (es. la OP ha un certo quantitativo di bins per una certa produzione) → INDICATORI DI RISULTATO (es. in base alla variazione di produzione attesa le occorrono un certo numero di bins rispetto a quelli che già possiede) → STRUMENTI ED INVESTIMENTI MOTIVATI.

4. CORRISPONDENZA DEGLI OBIETTIVI DELL'OP CON LA STRATEGIA NAZIONALE ovvero nel PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP): gli obiettivi prefissati descritti nel programma in che modo contribuiscono alla Strategia Nazionale o al PSP? Sono coerenti?
5. COLLEGAMENTO CON ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO: nel Programma Esecutivo, oltre a riportare eventualmente le tabelle di demarcazione OCM – PSR in funzione degli interventi previsti, devono essere indicati anche eventuali altri strumenti di finanziamento utilizzati e in che misura questi intervengono nel progetto e negli obiettivi perseguiti dall'OP; questo serve proprio per dare un quadro completo e di complementarietà con tutti gli strumenti utilizzati. Risulta quindi opportuno indicare nelle voci di spesa e negli interventi se questi sono in parte finanziati da altri fondi.

Il Programma operativo pluriennale/ Esecutivo annuale deve descrivere in termini finanziari quelli che sono gli interventi e gli investimenti correlati a ogni obiettivo.

Di seguito si elencano accorgimenti su alcuni “punti critici” della stesura su cui porre attenzione, per una corretta ammissibilità e presentazione delle voci di spesa del Progetto Esecutivo.

- Per ogni intervento di spesa è necessario riportare brevemente la motivazione di tale investimento in base agli obiettivi specifici descritti nel capitolo precedente e la sua necessità ai fini della realizzazione di questi; non si richiede di motivare la singola operazione funzionale al completamento dell’investimento ma è sufficiente circostanziare adeguatamente l’esigenza dell’investimento nel suo complesso.

Inoltre, le tabelle indicanti gli investimenti con le voci di spesa devono essere di chiara lettura e precise nei calcoli, riportando eventualmente una breve descrizione, e devono sempre indicare la normativa aggiornata a cui i valori massimi e forfettari si riferiscono.

1.2 - Documentazione da allegare alla domanda

Per una corretta valutazione circa la domanda di presentazione dell’approvazione della singola annualità del programma operativo in corso o di un nuovo programma operativo sarebbe necessario che l’organizzazione di produttori fornisca alla propria Regione di competenza, nei tempi e con le modalità dettate dalla normativa vigente, la seguente documentazione:

- richiesta per l’approvazione dell’annualità del programma operativo pluriennale o del nuovo programma operativo, da parte del Presidente e Legale rappresentate della O.P.;
- progetto esecutivo relativo all’annualità oggetto della domanda. Il progetto esecutivo deve contenere uno schema analitico con le misure ripartite per azioni e interventi, ovvero per Obiettivo, tipo di intervento e intervento, così come sono stati definiti nei “sommario” presenti in appendice all’allegato I dei decreti ministeriali riferiti alla vecchia ed alla nuova programmazione. La terminologia utilizzata deve essere la stessa e, di conseguenza, misure, azioni o tipi di spesa o interventi non contemplati nella vecchia Strategia nazionale ovvero nel Piano Strategico della PAC e indicati in maniera difforme non potranno essere ammessi;
- dichiarazione dell’eventuale esternalizzazione di talune attività del Programma Operativo;
- richiesta di autorizzazione per la delega alla fatturazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente dell’organizzazione nel quale:
 - si impegna a rispettare le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari e nelle disposizioni nazionali di attuazione;
 - si impegna a non beneficiare direttamente o indirettamente di altri aiuti comunitari o nazionali per gli interventi che beneficiano del finanziamento comunitario a titolo del Reg. (UE) 1308/2013 (Reg. UE 2021/2115) e delle disposizioni nazionali di attuazione;
 - se non già previsto dallo statuto della OP e/o della cooperativa aderente si impegna a conservare gli atti presso la sede dell’organizzazione la documentazione con cui i soci hanno dichiarato con atto scritto, di non aderire per gli stessi prodotti per i quali aderiscono ad altre organizzazioni riconosciute;
 - dichiara che i soci aderenti sono in regola con il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e relative circolari operative emanate dal proprio Organismo pagatore;
 - dichiara l’ammontare del V.P.C. del periodo di riferimento;
 - dichiara che l’organizzazione conserva agli atti, copia delle fatture di vendita emesse dai soci e/o copia del/i bilanci/o ed utilizzati per la determinazione del V.P.C.;
 - dichiara l’iscrizione nel Registro delle Imprese, dei dati identificativi della Società e dei titolari di cariche e qualifiche;

- dichiara che l'OP non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data oggetto della domanda;
- delibera dell'assemblea dei Soci nella quale viene riportata l'approvazione del progetto esecutivo dell'annualità in corso (o del programma operativo), l'autorizzazione del Presidente all'inoltro della domanda alla Regione di competenza e dove viene costituito il Fondo d'esercizio. Il verbale di approvazione del programma operativo pluriennale, se del caso, può riportare una specifica previsione di delega al Consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali;
- le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione o, ove tale organo non sia previsto, da un equivalente organo esecutivo, concernenti la redazione e approvazione dei progetti esecutivi annuali successivi al primo, nonché delle modifiche in corso d'anno, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile;
- documento di identità del legale rappresentante dell'organizzazione;
- indicazione dei soci ammessi e dei soci dimessi dalla organizzazione alla data di presentazione del progetto;
- modalità di alimentazione del FE;
- preventivi relativi agli investimenti;
- relazione tecnica per gli investimenti in cui non è possibile presentare i necessari preventivi o per i quali non è stato scelto il preventivo con il prezzo più basso;
- relazione tecnica per gli investimenti in cui non è possibile presentare i necessari preventivi in caso di unicità di fornitore;

Prima di approvare un programma operativo, gli organi competenti verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco qualora ritenuti necessari, il programma operativo presentato per l'approvazione e l'eventuale richiesta di modifiche.

Detti controlli riguardano in particolare:

- l'esattezza delle informazioni contenute nel progetto del programma operativo;
- la conformità del programma con la regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento;
- l'adeguatezza e l'ammissibilità delle spese proposte;
- complementarità, coerenza e qualità del programma, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione;
- assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'UE per quanto verificabile in fase di approvazione.

I controlli verificano in particolare:

- se gli obiettivi sono misurabili e possono essere monitorati e conseguiti mediante le azioni proposte;
- se le operazioni per le quali è chiesto l'aiuto sono conformi alle leggi nazionali e dell'Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, lo sviluppo rurale e i programmi di promozione, e alle norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla strategia nazionale.

Qualora durante il controllo di approvazione dell'annualità o del Programma Operativo si riscontrino delle spese non ammissibili e/o delle condizioni non rispondenti alla normativa vigente, è necessario apportare le dovute modifiche o respingere il programma.

1.3 - Modifiche dei programmi operativi (annuali e in corso d'anno)

Le organizzazioni possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi ai sensi dei decreti ministeriali. Le modifiche possono riguardare in generale:

- la durata e i contenuti del programma operativo;
- l'adeguamento dell'importo del fondo di esercizio;
- l'inserimento di nuovi obiettivi/interventi o l'eliminazione di quelli approvati precedentemente;
- la richiesta di attivazione delle misure di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio e/o dell'aiuto finanziario nazionale (AFN) al fondo d'esercizio.

Le richieste di modifica devono essere corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni. Questa esigenza è necessario che venga assicurata per qualunque variazione (sia per le modifiche annuali che per le modifiche in corso d'anno) che interviene nel progetto iniziale. Al riguardo si rimanda alla lettura del decreto ministeriale.

L'Ente istruttore, in caso di mancanza o di inadeguatezza della documentazione pertinente, deve procedere alla richiesta di documentazione integrativa all'organizzazione proponente tenendo conto in ogni caso delle scadenze imposte dalla normativa vigente.

2- VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO

Ai fini del controllo e della valutazione del progetto esecutivo inviato dalle Organizzazioni per l'approvazione dell'annualità o del nuovo Programma Operativo, si devono analizzare in modo preliminare alcune informazioni per verificare il rispetto della normativa vigente.

In generale, può essere verificata la sussistenza dei requisiti principali per il mantenimento del riconoscimento, sulla base degli elementi forniti dalla OP.

2.1 - Obiettivi del programma operativo

Ai fini dell'approvazione del programma operativo e/o di una sua annualità è necessario appurare prima di tutto il rispetto delle condizioni stabilite dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento in funzione della vecchia o della nuova programmazione.

Si procederà quindi ad una verifica delle tabelle finanziarie che accompagnano il progetto esecutivo redatto dall'organizzazione per verificare la sussistenza delle condizioni di base indicate all'art. 33 (1) del Reg. UE 1308/2013 e all'art. 50 del Reg. UE 2021/2115.

Al fine di disporre di tabelle finanziarie ad un adeguato livello di dettaglio è utile richiamare l'attenzione delle organizzazioni sulla necessità di fornire le proposte di spesa costituenti il progetto secondo gli schemi riportati in appendice ai decreti ministeriali di riferimento, che costituiranno parte sostanziale del provvedimento di approvazione.

Si dovrà pertanto poter rispondere ad una serie di domande, riportate di seguito solo a titolo esemplificativo, dopo aver effettuato i dovuti riscontri sulla base della documentazione presentata dall'Organizzazione.

Ad esempio, nel caso di programma presentato ai sensi del Reg. 1308/2013:

1	È indicata la durata del programma operativo ed è coerente con la durata minima e massima disposta dai regolamenti comunitari?
2	Ai sensi dell'art. 33 (1) del reg. 1308/2013 il programma persegue almeno due degli obiettivi di cui all'art. 152 (1), lett. c) dello stesso regolamento o due degli obiettivi da a) a f)?
3	Il programma operativo è corredato della documentazione atta a sostenere le scelte operate dalla organizzazione proponente?
4	È stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per l'anno di attuazione del programma?
 Etc.

Si tralasciano ulteriori esempi in virtù anche del fatto che l'ultimo anno utile per la presentazione di un programma operativo ai sensi del regolamento 1308/2013 è stato il 2022 per il triennio 2023-2025.

Invece, per le organizzazioni che hanno presentato un programma ai sensi del regolamento 2021/2115:

1	È indicata la durata del programma operativo ed è coerente con la durata minima e massima disposta dai regolamenti comunitari?
2	Ai sensi dell'art. 50 del regolamento 2115/2021 il programma persegue almeno gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere b), d), e) e f) del regolamento?
3	Sulla base del riconoscimento dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 50 del regolamento 2115/2021 gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi?
4	Per ciascun obiettivo prescelto il programma descrive gli interventi selezionati tra quelli stabiliti nell'Allegato II del DM MASAF per ortofrutta o patate?
5	Nel caso in cui sia una AOP che le OP aderenti presentano rispettivi programmi operativi, nel programma operativo presentato dall'associazione di organizzazioni di produttori, gli interventi previsti sono differenti dagli interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti?
 Etc.

È essenziale, pertanto, che i riscontri e le valutazioni che l'ente istruttore si appresta ad effettuare seguano uno schema prefissato e coerente alla regolamentazione di base. È altresì necessario, per quanto talune constatazioni appaiano scontate, tracciare ogni constatazione fornendo gli elementi di riscontro per una loro agevole rintracciabilità.

Per la "tracciabilità" delle valutazioni e dei riscontri è opportuno formalizzare nei confronti della organizzazione (preferibilmente con lettere trasmesse tramite posta certificata) qualsivoglia richiesta integrativa o di osservazioni motivandone l'esigenza e indicando nella comunicazione stessa un congruo termine limite entro il quale soddisfare quanto richiesto.

Come detto i richiamati regolamenti fissano le regole di base per l'ammissibilità dei programmi e quindi va data evidenza e tenuta chiara traccia sia delle scelte (anche e soprattutto quelle opzionali) effettuate dalle organizzazioni proponenti che delle verifiche e dei corrispondenti esiti a cui giunge l'ente istruttore. Non va infatti sottovalutata la necessità per la quale determinate scelte oggetto di

valutazione e di approvazione da parte dell'ente istruttore devono essere rese note ed esplicitamente chiare agli enti che dovranno provvedere al controllo delle domande di pagamento affinché possano prenderne atto nell'attività istruttoria della rendicontazione.

2.2 - Contenuti del programma operativo

Come previsto dalla regolamentazione afferente alla vecchia programmazione, i cui principi come detto in premessa sono validi anche per la nuova programmazione, i programmi operativi devono contenere varie informazioni, tra le altre:

- una descrizione della situazione iniziale;
- gli obiettivi del programma, tenendo conto delle prospettive di produzione e degli obiettivi da raggiungere;
- le misure proposte, comprese le azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
- gli aspetti finanziari, ovvero le modalità di calcolo e l'entità dei contributi finanziari unionali e dell'organizzazione e/o dei suoi soci;
- le procedure di alimentazione del fondo d'esercizio;
- le informazioni a giustificazione della diversa entità e diversa intensità degli aiuti;
- il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni (per ogni annualità del P.O.).
- Tabelle finanziarie con la spesa prevista per obiettivi/tipi di intervento.

3 - DETERMINAZIONE DEL FONDO DI ESERCIZIO RICHIESTO

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio.

3.1 – Costituzione del fondo di esercizio

Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità. Il fondo di esercizio è finanziato con l'aiuto finanziario dell'Unione e con i contributi finanziari degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa. Di seguito vengono illustrate le norme e i calcoli atti a verificare che il Fondo di esercizio calcolato sia corretto.

Secondo quanto stabilito nei decreti ministeriali, il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.

I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati alle Regioni e da esse approvati.

3.2 - Aiuto Finanziario

Il calcolo dell'aiuto unionale e di conseguenza del valore indicativo del fondo d'esercizio (F.E.) si basa sul valore della produzione commercializzata (VPC) dell'organizzazione.

Va pertanto verificato, sulla base delle opzioni indicate dall'organizzazione, che sia stato correttamente calcolato il valore dell'aiuto unionale di cui potrà beneficiare l'organizzazione. A tale scopo si rammenta che per la vecchia programmazione il riferimento sarà l'art. 34 (2) del Reg. (UE) 1308/2013, mentre per i progetti presentati a termini della nuova programmazione il riferimento è l'art. 52 (2) del Reg. (UE) 2021/2115 e, per il settore pataticolo, l'art. 68 (3) del Reg. (UE) 2021/2115.

Il valore dell'aiuto che risulterà dall'applicazione delle percentuali fissate nei richiamati articoli al VPC, costituirà il valore massimo (in termini di valore assoluto) che l'organizzazione potrà ricevere a titolo di contribuzione unionale alle spese che essa sosterrà.

Pertanto, una volta aver determinato il VPC del periodo di riferimento ed accertata la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'applicazione delle percentuali, è opportuno che gli enti istruttori esplicitino chiaramente questo calcolo attraverso una semplice tabella, così da fissare in maniera inequivocabile il tetto massimo dell'aiuto.

A questi fini si propone il frontespizio che segue, sia per i programmi da approvare ai sensi del Reg. 1308/2013 che per i programmi presentati ai sensi del Reg. 2021/2115:

Programmi da approvare ai sensi del Reg. 1308/2013

1. ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>
2. ORGANIZZAZIONE TRASNAZIONALE DI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>
3. ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>
4. ASSOCIAZIONE TRASNAZIONALE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>

Riconoscimento concesso con atto:

Denominazione	
Cod. IT	
Programma Operativo pluriennale	
Annualità del PO	
CUP del PO annuale	

L'Organizzazione ha richiesto, ai sensi dell'art. 34 (2) del Reg. (UE) 1308/2013, l'aiuto nella misura del:

Art. 34 (2) (I°) – 4,10%	Art. 34 (2) (II°) – 4,60%	Art. 34 (2) (III°) – 4,70%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Periodo di riferimento per il VPC	
Calcolo dell'aiuto per l'annualità	(€)
a. Valore della Produzione Commercializzata (VPC)	
b. Quota dell'aiuto unionale calcolata ai sensi dell'art. 34 (2) (I° comma) – Obiettivi art. 33 Reg. 1308/2013 lettere a, b, c, d, e.	
c. Quota supplementare dell'aiuto unionale calcolata ai sensi dell'art. dell'art. 34 (2) (II° - III° comma) (0,5% o 0,6% del VPC) - Obiettivi art. 33 Reg. 1308/2013 lettera f.	
d. Quota dell'aiuto Finanziario Nazionale (AFN)	
e. Totale Aiuto (b + c + d)	

Programmi da approvare ai sensi del Reg. 2021/2115

Settore Patate

5. ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>
6. ORGANIZZAZIONE TRASNAZIONALE DI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>
7. ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>
8. ASSOCIAZIONE TRASNAZIONALE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>

Riconoscimento concesso con atto:

Denominazione	
Cod. IT	
Programma Operativo pluriennale	
Annualità del PO	
CUP del PO annuale	

L'Organizzazione ha richiesto, ai sensi dell'art. 68 (3) del Reg. (UE) 2021/2115, l'aiuto nella misura del:

Art. 68 (3) – 6,00%
<input type="checkbox"/>

Periodo di riferimento per il VPC	
Calcolo dell'aiuto per l'annualità	(€)
a. Valore della Produzione Commercializzata (VPC)	
b. Aiuto unionale calcolato ai sensi dell'art. 68 (3) – Obiettivi art. 46 Reg. 2115/2021 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, j, k.	

Programmi da approvare ai sensi del Reg. 2021/2115

Settore Ortofrutta

9. ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>
10. ORGANIZZAZIONE TRASNAZIONALE DI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>
11. ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>
12. ASSOCIAZIONE TRASNAZIONALE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	<input type="checkbox"/>

Riconoscimento concesso con atto:

Denominazione	
Cod. IT	
Programma Operativo pluriennale	
Annualità del PO	
CUP del PO annuale	

L'Organizzazione ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 (2) del Reg. (UE) 2021/2115, l'aiuto nella misura del:

Art. 52 (2) lett. a) – 4,10%	Art. 52 (2) lett. b) – 4,50%	Art. 52 (2) lett. c) – 5,00%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuto supplementare, Art. 52 (2), secondo comma (0,5% del VPC)		
<input type="checkbox"/>		

Periodo di riferimento per il VPC	
Calcolo dell'aiuto per l'annualità	(€)
a. Valore della Produzione Commercializzata (VPC)	
b. Quota dell'aiuto unionale calcolata ai sensi dell'art. 52 (2) lett. a), b), o c) – Obiettivi art. 46 Reg. 2115/2021 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.	
c. Quota supplementare dell'aiuto unionale calcolata ai sensi dell'art. 52 (2), secondo comma (0,5% del VPC) - Obiettivi art. 46 Reg. 2115/2021 lettere d, e, f, h, i, j.	
d. Quota dell'aiuto Finanziario Nazionale (AFN)	
f. Totale Aiuto (b + c + d)	

Atteso che l'importo dei contributi finanziari effettivamente versati è di norma pari al 50 % della spesa effettivamente sostenuta, va verificato, sulla base delle scelte indicate dall'organizzazione, che sia stato correttamente calcolato il valore totale del fondo di esercizio. A tale scopo si rammenta che per la vecchia programmazione il riferimento all'aumento della suddetta percentuale sarà l'art. 34 par. 3 (60%) e 4 (100%) del Reg. (UE) 1308/2013, mentre per i progetti presentati a termini della nuova programmazione è l'art. 52 par. 3 (60%), 4 (80%), 5 (80%) e 6 (100%) del Reg. (UE) 2021/2115.

Per poter fare una verifica puntuale circa la correttezza del calcolo proposto dall'organizzazione è necessario entrare nel merito della programmazione per misura o per obiettivo presentata dall'organizzazione. A tal fine aiutano certamente i prospetti riepilogativi riportati come appendici del decreto ministeriale.

Viste le novità introdotte dalla nuova programmazione, per brevità di esposizione nelle esemplificazioni successive si farà riferimento alle sole condizioni stabilite dal Reg. 2021/2115.

Acclarate quindi le prime due opzioni (ex art. 52 (2) lett. a), b) e c) e art. 52 (2) II° c.) che sono servite per determinare il valore massimo dell'aiuto unionale concedibile si passa a verificare la sussistenza della terza opzione, ossia la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'art. 52 (3) lett. c), d), e), f) e h):

Opzione 3 ANNULLA

c) Il programma operativo riguarda
☐ esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica;

d) Un programma operativo è attuato per la
☒ prima volta dalla OP/AOP riconosciuta a norma del Reg. 1308/2013;

e) le OP commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;

f) la OP opera in una delle regioni ultraperiferiche;

h) il programma operativo è attuato per la
☐ prima volta da una OP frutto della fusione tra due o più OP.

Nel caso dell'intervento settoriale patate si dovrà verificare la sussistenza della condizione, qualora opzionata dall'organizzazione, di cui all'art. 68 (2) del Reg. 2021/2115.

Si rammenta che, in caso di sussistenza di una delle cinque casistiche sopra riportate il limite del 50 % è portato al 60 % per l'intero programma operativo.

In generale, l'ammontare del fondo di esercizio potrà essere determinato sulla base delle corrispondenti percentuali, effettuando la semplice operazione $[FE = \% \text{ Aiuto} / (60 \times 100)]$:

VECCHIO REGIME				
Soggetto interessato	Aiuto	Fondo di esercizio	50%	60%
OP/AOP vecchio regime senza gestione crisi	4,10%		8,20%	6,83%
OP Vecchio regime + gestione crisi (4,1+0,5)	4,60%		9,20%	7,67%
AOP vecchio regime + gestione crisi (4,1+0,6)	4,70%		9,40%	7,83%

Quindi andrà verificata la sussistenza delle opzioni rimanenti di cui all'art. 52 (3) lett. a), b) e g); si rammenta che, in caso di sussistenza di una delle tre casistiche richiamate il limite del 50 % è portato al 60 % per una parte di programma ossia con riferimento ai soli interventi che soddisfano la condizione. Per questo motivo è necessario richiedere alle organizzazioni una programmazione

di dettaglio che consenta l'individuazione degli interventi e degli obiettivi ad essi connessi a cui applicare l'incidenza percentuale dell'aiuto al 60%.

Naturalmente queste condizioni sono da considerare subordinate se non è validata una delle condizioni applicabili all'intero programma.

Infine, andranno verificate le opzioni restanti che possono prevedere l'applicazione di un'incidenza percentuale dell'aiuto al 80% e al 100%. Ci si riferisce alle condizioni di cui all'art. 52 par. 4, 5 e 6. Si procederà nei calcoli con le medesime modalità indicate al paragrafo precedente.

Quindi, in definitiva, l'aiuto finanziario dell'Unione è un valore assoluto che non si modifica in funzione della selezione di una o più delle opzioni riguardanti l'incidenza dell'aiuto; ciò che si modifica è l'entità del fondo di esercizio ovvero l'entità della quota di contribuzione a carico dell'OP/soci che viene determinata in funzione dell'incidenza percentuale dell'aiuto: la quota di contribuzione dell'OP/Soci si riduce all'aumentare della percentuale di incidenza dell'aiuto.

Si raccomanda agli enti istruttori di tracciare compiutamente le opzioni selezionate dal richiedente, le verifiche circa la loro sussistenza ed i conteggi circa il corretto calcolo dell'aiuto finanziario unionale e la determinazione del fondo di esercizio. In considerazione della separazione delle competenze è necessario che gli atti di approvazione siano corredati dei verbali di approvazione e delle tabelle finanziarie già inserite nel decreto ministeriale come Appendice 1c - Tabelle (da redigere in formato Excel) di approvazione degli interventi e delle spese del programma operativo.

I criteri di ripartizione delle spese tra quota unionale UE e quota OP possono essere riepilogati in una tabella come segue:

Obiettivi	Quota UE (€)	%	Quota OP/AOP (€)	%	Totale FE
Ob. a)	100.000,00	50%	100.000,00	50%	200.000,00
Ob. b)	100.000,00	50%	100.000,00	50%	200.000,00
Ob. c)	100.000,00	50%	100.000,00	50%	200.000,00
Ob. d)	100.000,00	60%	66.666,66	40%	166.666,66
Ob. e)	100.000,00	80%	25.000,00	20%	125.000,00
Ob. f)	100.000,00	80%	25.000,00	20%	125.000,00
Ob. g)	100.000,00	50%	100.000,00	50%	200.000,00
Ob. h)	100.000,00	50%	100.000,00	50%	200.000,00
Ob. i)	100.000,00	60%	66.666,66	40%	166.666,66
Ob. j) altre azioni	100.000,00	60%	66.666,66	40%	166.666,66
Ob. j) ritiri dal mercato per distribuzione gratuita	-		-		
Ob. j) azioni connesse all'orientamento	-		-		
Ob. k)	100.000,00	50%	100.000,00	50%	200.000,00
<i>Sub totale</i>	<i>1.100.000,00</i>		<i>850.000,00</i>		<i>1.950.000,00</i>
Spese generali	19.898,00	50%	19.898,00	50%	39.796,00
Totale	1.119.898,00	56,3%	869.898,00	43,7%	1.989.796,00

La tabella riporta i valori approssimati ma utili ai fini di una migliore comprensione; naturalmente nei calcoli si dovrà applicare la dovuta precisione. È il caso di una organizzazione che propone spese nell'ambito del programma operativo pluriennale per interventi connessi agli obiettivi d), e), f), i) e j) e pertanto richiede una quota unionale per tali spese pari al 60%; tuttavia, il limite del 60% per gli interventi connessi agli obiettivi e) ed f) sale all'80% in quanto c'è l'impegno nel pluriennale per cui la spesa per detti obiettivi copre almeno il 20 % dell'aiuto complessivo richiesto per il programma operativo pluriennale.

Pertanto, una volta determinato l'ammontare complessivo in valore dell'aiuto unionale, si tratterà di verificare se le spese sono state correttamente ripartite a livello di obiettivo in considerazione dell'incidenza percentuale dell'aiuto unionale.

Nell'esemplificazione sopra riportata non si è tenuto conto delle variazioni che possono intervenire sia su istanza di parte (modifiche annuali e modifiche in corso d'anno – importi richiesti) sia in esito alle verifiche istruttorie (importi ammessi). Pertanto, il prospetto esemplificativo sopra riportato dovrà essere compilato per l'approvazione ed in occasione di ogni modifica approvata, sia per la parte richiesta che per quella ammessa.

3.3 – Rispetto delle condizioni tra le Misure, gli Obiettivi, i tipi di intervento

Andrà verificato il rispetto delle condizioni stabilite dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento. Se non altro, comunque, tale verifica consente all'ente istruttore di avere contezza dello stato di avanzamento del programma pluriennale e, se ritenuto opportuno, intervenire nella fase di approvazione con degli “alert” o con delle prescrizioni.

Anche in questo caso è opportuno riepilogare in un prospetto/tabella la situazione registrata:

Obiettivi	Spesa richiesta (€)	% sul FE	Rispetto S/N
Ob. a)	200.000,00	10,05%	S
Ob. b)	200.000,00	10,05%	S
Ob. c)	200.000,00	10,05%	S
Ob. d)	166.666,66	8,38%	S
Ob. e)	125.000,00	6,28%	S
Ob. f)	125.000,00	6,28%	S
Ob. g)	200.000,00	10,05%	S
Ob. h)	200.000,00	10,05%	S
Ob. i)	166.666,66	8,38%	S
Ob. j) altre azioni	166.666,66	8,38%	S
Ob. j) ritiri dal mercato per distribuzione gratuita	-		
Ob. j) azioni connesse all'orientamento	-		
Ob. k)	200.000,00	10,05%	S
Spese generali	39.796,00	2,00%	S
totale	1.989.796,00	100%	

È necessario, tuttavia, non solo verificare il rispetto delle condizioni in relazione al piano esecutivo per l'annualità del programma operativo ma va altresì monitorato e verificato il rispetto delle

condizioni a livello di programma pluriennale. Ciò consentirà all'ente istruttore di avere contezza dello stato di avanzamento del programma pluriennale e pertanto di intervenire, se necessario, attraverso prescrizioni e/o raccomandazioni nel corso dell'iter istruttorio sia del programma operativo che degli esecutivi annuali; nei casi estremi, ossia in difetto dei requisiti richiesti, non si dovrà procedere ad approvare l'esecutivo dell'ultima annualità fatte salve le sanzioni applicabili.

Come detto anche nel precedente paragrafo, nell'esemplificazione sopra riportata non si è tenuto conto delle variazioni che possono intervenire sia su istanza di parte (modifiche annuali e modifiche in corso d'anno – importi richiesti) sia in esito alle verifiche istruttorie (importi ammessi). Pertanto, il prospetto esemplificativo sopra riportato dovrà altresì tenere conto di tali variazioni fornendo così un quadro riepilogativo chiaro anche nella sua genesi.

3.4 - VPC dichiarato e/o accertato

Come espressamente indicato nei paragrafi precedenti, il fondo d'esercizio di una determinata organizzazione viene calcolato sulla base del VPC della medesima riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo (o della sua modifica annuale) e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Secondo il decreto ministeriale, il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento se non è verificato dalla Regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, o delle modifiche per le annualità successive, è verificato dall'Organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Il VPC dichiarato deve essere suddiviso tra le voci di calcolo indicate nel prospetto del VPC per la determinazione del Fondo di esercizio contenuto nell'Allegato I del decreto ministeriale pertinente.

Per le OP di recente riconoscimento, che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC accertato ai fini del riconoscimento.

4 - SPESE AMMISSIBILI

4.1 - Controllo sugli investimenti – linee generali sulla qualità e la coerenza

Come indicato al paragrafo 3.1, l'OP costituisce il Fondo di esercizio per l'anno oggetto della domanda, al fine di gestire finanziariamente la realizzazione del piano operativo e ricevere gli aiuti unionali nel rispetto della normativa vigente.

Il compito dell'istruttore è quello di valutare, per ciascuna delle spese proposte nel piano operativo dall'organizzazione, alcuni aspetti di seguito riassunti:

- la spesa proposta è ammissibile sulla base dei criteri di inclusione indicati all'allegato III del regolamento 2017/891 e del regolamento 2022/126, dei criteri di esclusione indicati all'allegato II del regolamento 2017/891 e del regolamento 2022/126, e/o dei criteri stabiliti nella Strategia nazionale e nelle condizioni specifiche di ammissibilità allegate al decreto ministeriale.
- La spesa proposta deve essere classificabile coerentemente alla struttura rinvenibile nel sommario in allegato ai decreti ministeriali di riferimento.
- Se l'azione o l'intervento riguarda un investimento è necessario garantire la coerenza e la qualità tecnica dell'azione medesima in relazione alla situazione/dimensione e alle esigenze dell'organizzazione di produttori (adeguatezza degli investimenti).

Ciò vale specificamente per gli investimenti in immobilizzazioni dal momento che gli altri tipi di spesa sono sottoposti a controlli ex ante supplementari, trattandosi di interventi già classificati (personale come anche le spese specifiche) all'interno della struttura del programma operativo e riconducibili a valori massimi o forfettari.

È pertanto necessario fare in modo che le organizzazioni, nel predisporre il proprio programma operativo, evidenzino gli aspetti di coerenza e la qualità tecnica del programma operativo nel suo insieme ma anche dell'azione/intervento specifico. A tal fine le organizzazioni devono fornire alle Regioni gli elementi idonei ad una valutazione ex ante della fondatezza della stima e dell'adeguatezza dell'investimento, sia in termini di coerenza tecnico economica dello stesso che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo attraverso la predisposizione di una specifica relazione o di una dettagliata descrizione all'interno del progetto.

Ove ciò risultasse inadeguato e insufficiente a sostenere la qualità e la coerenza è opportuno che l'ente istruttore rivolga all'organizzazione proponente richieste di ulteriori chiarimenti e/o specificazioni per ciascuna delle azioni esaminate e non ci si limiti quindi alla mera constatazione delle spiegazioni fornite.

Spiegazioni generiche come ad esempio l'aumento della competitività, la realizzazione degli obiettivi, l'ottenimento di determinati prodotti, ecc., non sono sufficienti a dimostrare la coerenza e la qualità tecnica dell'azione. Vanno effettuate (e tracciate) delle verifiche "incrociate" tese a dimostrarne la fondatezza.

In generale, e a titolo di esempio, è opportuno prestare molta più attenzione nei seguenti casi ed effettuare alcune verifiche incrociate:

- Le azioni/interventi, compresi gli investimenti, sono realizzate direttamente dai soci produttori o dalle filiali che rispettano il requisito del 90 %.
- Le azioni/interventi, compresi gli investimenti, sono realizzate se funzionali a valorizzare il prodotto conferito dai soci e per il quale l'OP è riconosciuta; ossia l'investimento deve essere in qualche modo funzionale alla quota produttiva dei conferimenti; si ricorda che la prevalenza vuole che venga commercializzato prodotto che proviene per almeno il 50% dalla produzione della compagine sociale della OP/AOP.
- L'organizzazione esternalizza alcune attività presso i propri soci. Secondo l'art.13 del Reg. (UE) 891/2017, infatti, le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori. L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale scritto in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività.

Si rammenta, ad esempio, che il decreto ministeriale stabilisce che nessuna attività può essere esternalizzata a società in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa.

- L'organizzazione non dispone di strutture proprie o di strutture messe a disposizione dai propri soci aderenti. È necessario valutare attentamente l'opportunità di approvare la realizzazione di investimenti in strutture che non sono di proprietà dell'organizzazione. La valutazione va fatta anche sulla base della tipologia di contratto e sulle garanzie di continuità del rapporto contrattuale da parte del concedente.
- L'investimento viene proposto per un socio fuori Regione. In ogni caso, deve essere assicurato il rispetto del criterio di complementarità che deve essere verificato con la situazione presente al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale.
- Devono essere raccolti elementi che sostengano un utilizzo dell'investimento secondo la sua destinazione d'uso e come descritto dal programma operativo approvato. Sono da attenzionare gli investimenti che in astratto possono prestarsi ad usi promiscui
- Le immobilizzazioni materiali acquisite devono restare di proprietà o in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o, se più breve, del periodo di non alienabilità stabilito dal decreto ministeriale di riferimento;
- Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati attraverso il fondo di esercizio in un unico importo o a rate solo se approvati nel relativo programma operativo. In casi debitamente giustificati si possono approvare modifiche del programma operativo che prevedono una nuova ripartizione delle rate. Se il periodo di ammortamento fiscale di un investimento è superiore alla durata del P.O, il rateo può essere oggetto di riporto al successivo programma operativo.
- L'investimento si aggiunge ad altri di uguale utilizzo già presenti nella dotazione dell'organizzazione e/o del socio e/o della filiale.

In conclusione, come riportato nell'allegato I del decreto ministeriale, il programma operativo deve contenere, eventualmente in una apposita sezione, gli elementi atti a dimostrare la coerenza tecnica ed economica delle attività programmate. In particolare, devono essere evidenziati:

- gli obiettivi, le azioni, i tipi di intervento, gli interventi dell'OP secondo l'articolazione prevista nel sommario del decreto ministeriale di riferimento e le priorità del programma operativo;
- lo stato attuale degli investimenti e delle altre risorse a disposizione dell'OP e dei suoi soci;
- la capacità produttiva in generale o di specifiche produzioni;
- l'adeguatezza degli investimenti proposti: intesa come il rapporto tra l'investimento e le reali esigenze dell'OP/socio (caratteristiche strutturali, dimensionali, produttive, di sviluppo, altro da definire). A tal fine le Regioni possono adottare le modalità che ritengono più opportune.

Nel corso dell'istruttoria la Regione può proporre all'OP modifiche al programma o accettare, se compatibili con i tempi dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP.

4.2 - Controllo sugli investimenti – linee generali sull'affidabilità delle stime

Tutti gli investimenti devono essere verificati prima dell'approvazione dell'annualità o della modifica in corso d'anno. Le immobilizzazioni materiali sono utilizzate secondo la loro destinazione d'uso e come descritto dal programma operativo approvato.

In particolare, come già detto per quanto attiene alla fondatezza della stima per gli investimenti e i servizi è obbligatoria la presentazione di almeno tre preventivi, anche successivamente alla richiesta di integrazione da parte della Regione.

Tuttavia, bisogna tenere in considerazione il caso di unicità della prestazione, che ricorre quando non sussistono sul mercato, in base alle indagini effettuate (es. ricerca in internet), più soggetti che realizzano lo stesso prodotto e/o offrono lo stesso servizio.

In ogni caso le Regioni hanno la facoltà di chiedere un numero superiore di preventivi.

Nell'allegato 1 al decreto ministeriale vengono fornite talune indicazioni in ordine alla gestione dei preventivi e i casi in cui si può derogare all'obbligatorietà della presentazione.

In via generale viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso. Per tutte le tipologie di spesa proposte se non viene scelto il preventivo con il prezzo più basso, l'organizzazione deve produrre una relazione tecnico/economica, firmata da un tecnico indipendente, che illustra la motivazione della scelta.

Ove non sussistono le condizioni per una valutazione obiettiva delle stime, la spesa viene rifiutata.

Per poter essere considerati validi i preventivi di spesa devono essere:

- predisposti da soggetti abilitati, dove per "abilitati" si deve intendere un soggetto giuridico/fisico che esercita una attività di impresa, pertinente all'oggetto del servizio/fornitura;
- devono essere datati antecedentemente alla data di presentazione del PO o delle sue modifiche comprese quelle in corso d'anno;

- presentati da fornitori diversi e indipendenti tra loro (per assicurare la concorrenzialità dell'offerta) e garantire l'indipendenza con l'organizzazione; non devono avere legami tra loro e non devono configurare potenziali conflitti di interesse con i membri direttivi dell'organizzazione; queste regole naturalmente vanno rispettate anche nel caso in cui l'investimento viene proposto non dalla organizzazione ma da un socio della stessa o da una filiale dell'organizzazione. L'inesistenza di potenziali conflitti di interesse è un attributo che andrà verificato sia in rapporto all'organizzazione che in rapporto al socio e/o alla filiale se quest'ultimi fossero direttamente interessati all'investimento;
- confrontabili o comparabili tra loro ossia devono riportare gli stessi servizi e/o le stesse caratteristiche tecniche per consentire all'ente istruttore di essere esaminati al medesimo grado di dettaglio e permettere una valutazione circa le similarità e/o le differenze riscontrabili;

Qualora i preventivi difettino di uno o più requisiti sopra indicati non potranno essere considerati validi e l'ente istruttore deve chiedere all'organizzazione le necessarie integrazioni ed eventualmente la consegna di ulteriori preventivi, ai fini dell'approvazione dell'investimento.

Inoltre, si precisa che:

- le OP possono presentare i preventivi per conto dei propri associati;
- i preventivi possono essere presentati anche dalle OP che tra le proprie attività effettuano la fornitura di mezzi tecnici;
- resta ferma la possibilità per l'OP/AOP interessata, una volta che l'Ente istruttore ha individuato il congruo prezzo di mercato della prestazione attraverso l'esame dei preventivi ad essa sottoposti e riferiti a fornitori terzi, di rivolgersi anche a fornitori diversi da quelli interpellati, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 17, commi 7 e 8, del decreto ministeriale. La scelta deve ricadere su un soggetto che garantisca l'assenza di un conflitto di interessi che configuri l'interesse personale di uno o più membri direttivi della Organizzazione.

Per la verifica dei preventivi si consiglia ai fini della tracciabilità delle verifiche, di inserire nel verbale, anche con tabelle, il riepilogo degli elementi distintivi principali che permettono un facile raffronto delle offerte:

P. IVA	Ditta	Descrizione investimento	Importo offerta	N° preventivo	Data	Socio*

*socio: il socio che realizza l'investimento, altrimenti si indicherà OP/AOP

La verifica dei preventivi sui requisiti di indipendenza e sui potenziali conflitti di interesse dovrà essere supportata, ove possibile, tramite gli estratti camerali opportunamente prodotti e consultati, e a campione nei casi di particolare onerosità nel numero dei riscontri. Il prospetto, pertanto, si può arricchire anche con gli esiti di queste verifiche fino a definire il prezzo ritenuto congruo per la realizzazione dell'investimento.

P. IVA	Ditta	Capitale sociale	Rappresentante legale	Altri soci

Riguardo poi al prezzo da congruire è altrettanto utile, come già detto, arricchire la tabella con i prezzi, per il medesimo investimento o per investimenti simili, con le offerte presentate da altre organizzazioni, o attraverso le consultazioni del web, o i prezzari regionali, ecc.. L'importante è tenere traccia di tutti i riscontri effettuati al fine di permettere la ripetibilità nel tempo delle verifiche condotte.

4.3 - Controllo sui leasing e noleggi

Si rammenta che ai fini del controllo sui contratti di locazione finanziaria (leasing), bisogna verificare che quest'ultimo riporti una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non superi il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto.

Le rate dei contratti di locazione finanziaria (leasing) possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 Regolamento delegato 126/2022.

Si ricorda che non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria e di sub-affitto, ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti a qualsiasi titolo degli organi sociali, eccetto l'assemblea dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata (non giurata) di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta. Le Regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla Regione medesima.

4.4 – Ammissibilità delle spese per interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientali

Per quanto concerne gli interventi legati agli obiettivi agro-climatico-ambientale, è necessario che i beneficiari forniscano la prova del contributo positivo atteso, per uno o più obiettivi ambientali, al momento della presentazione della proposta di programma operativo per l'approvazione. A tale riguardo, secondo quanto previsto anche dall'allegato II al DM, l'ammissibilità degli interventi è subordinata alla presentazione della prova del contributo positivo atteso, dimostrato ex-ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici che indichino in maniera misurabile i risultati ottenibili mediante l'esecuzione dell'intervento. Per quanto attiene gli interventi remunerati sulla base dei valori forfettari, si può far riferimento alle superfici aziendali interessate dagli interventi stessi, al numero delle aziende socie coinvolte, alla percentuale di spesa coperta ecc.